Mercoledì 16 settembre 2020

P9_TA(2020)0215

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: criteri per determinare la rilevanza sistemica delle CCP di paesi terzi

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di cui l'ESMA dovrebbe tener conto per determinare se una controparte centrale stabilita in un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (C(2020)4892 — 2020/2726(DEA))

(2021/C 385/26)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)4892),

— vista la lettera in data 14 luglio 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 2 settembre 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2 bis, e l'articolo 82, paragrafo 6,

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 settembre 2020,

A. considerando che diversi atti delegati da adottare a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), recentemente modificato, precisano in che modo le norme dell'EMIR si applicheranno alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi che prestano servizi a imprese dell'Unione; che tali atti delegati daranno attuazione ai poteri rafforzati dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); che le CCP di paesi terzi considerate a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere soggette a requisiti specifici e a una vigilanza rafforzata da parte dell'ESMA, al fine di garantire parità di condizioni con le CCP dell'Unione e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario della stessa;

B. considerando che l'articolo 25, paragrafo 2 bis, conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare ulteriormente i criteri che l'ESMA deve applicare per determinare se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

C. considerando che il regolamento delegato in esame dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che l'Unione sia pronta nel momento in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alla scadenza del periodo transitorio;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.